


COPIA



# COMUNE DI PORCARI

## PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 152**

**in data 12-11-2019**

Publicata il 19-11-2019

Immediatamente eseguibile

### Deliberazione della Giunta Comunale

Trasmissione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

Oggetto: **PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019 -MODIFICA/INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 5.03.2019**

---

L'anno duemiladiciannove, addì dodici del mese di novembre alle ore 15:30 nella Sala adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita.

#### Eseguito l'appello risultano:

			Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo	SINDACO	P	
2	FANUCCHI FRANCO	VICE SINDACO	A	
3	RIMANTI FABRIZIA	ASSESSORE	P	
4	MENCHETTI ROBERTA	ASSESSORE	P	
5	BAIOCCHI LISA	ASSESSORE	P	
			4	1

Presiede il Sig. Fornaciari Leonardo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DOMENICO FIMMANO'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. PIANO  
OCCUPAZIONALE ANNO 2019 – MODIFICA/INTEGRAZIONE  
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 5.03.2019**

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

PREMESSO che:

- l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.”*;
- l'articolo 91 del Testo Unico stabilisce che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.”*;
- a norma dell'art. 1, comma 102, L. 30/12/2004, n. 311, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'art. 19, comma 8, della L. 28/12/2001, n. 448 (L. Finanziaria per l'anno 2002), a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 527 dicembre 1997, n. 449 e smi;
- secondo l'art. 3 comma 10 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- l'articolo 33 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165, come sostituito dall'articolo 16 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che *“Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.”*;
- Richiamato l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n. 75/2017, che disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;
- Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 24.07.2018 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Piano occupazionale 2019” e la

deliberazione di giunta comunale n.29 del 5.03.2019 “Piano triennale del fabbisogno di personale 2019-2021. Piano occupazionale 2019 modifica ed integrazione alla deliberazione di Giunta comunale n. 123 del 24.07.2018

Viste le Linee Guida adottate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economie e finanze con decreto di natura non regolamentare dell'8.05.2018, emanato ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017.

Rilevato che l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), ha introdotto dall'1/1/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

RICORDATO a tale scopo che è stata nuovamente effettuata dai Responsabili di Servizio, ciascuno per la propria struttura, la ricognizione di cui al sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001 agli atti del presente provvedimento;

PRESO atto che, da quanto attestato dai responsabili di servizio, non risultano, in relazione alle esigenze funzionali, eccedenze di personale nelle varie categorie e profili che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale ai sensi del sopra richiamato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

RITENUTA inoltre l'insussistenza di eccedenze di personale valutate alla luce della situazione finanziaria dell'Ente, tenuto conto:

- delle disposizioni normative in prosieguo analizzate e delle correlate considerazioni svolte e/o attestate;
- che l'Amministrazione non ha programmato processi di esternalizzazione di servizi/funzioni e/o forme differenti (rispetto alle attuali) di gestione ed erogazione dei medesimi; ne consegue che le risorse umane attualmente impiegate risultano indispensabili per assicurare il mantenimento degli standard attuali e che i processi di riorganizzazione ed ottimizzazione già attuati (anche a fronte di una costante ed imposta riduzione del personale) hanno definito percorsi e sistemi improntati alla massima economicità;

Considerati i fabbisogni di personale necessari per l'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Ente, in coerenza con la pianificazione triennale delle attività e della performance dell'Ente ai sensi dell'art.4 commi 2 e 3 del D.L. 75/2017;

VISTO l'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 che dispone: “dopo il comma 557 ter dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n.269, è inserito il seguente: “557 quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, e che pertanto ciò significa che il contenimento della spesa di personale deve fare riferimento al valore medio del triennio 2001-2012-2013, inteso come parametro fisso ed immutabile

Visto l'art.3 comma 5 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014 e s.m.i. il quale prevede che per gli anni 2019 – 2021 è possibile procedere ad assunzioni a tempo

indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'art. 14 bis comma 2 lettera b) del DL 4/2019 convertito con Legge 26/2019 il quale prevede che “ Per il triennio 2019 – 2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate solo a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn over”;

Preso atto del nuovo limite alle assunzioni a tempo indeterminato previsto dall'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019 convertito con legge 58/2019, ma che tale limite non è immediatamente applicabile perché necessario un apposito decreto ministeriale che dovrà anche indicare la data di applicazione del nuovo regime assunzionale;

Preso atto che con nota Prot.13385 del 24.07.2019 l'Arch. Pacifico Fanani (assunto ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs 267/2000) ha presentato le proprie dimissioni a partire dal 1° settembre 2019;

Preso atto che dal 1° novembre 2019 si è verificata una cessazione per pensionamento ( domanda presentata il 2.05.2019 prot. 7474) di un dipendente cat C1 – posizione economica C4 con la qualifica di istruttore amministrativo contabile;

Preso atto che dal 1° gennaio 2020 si verificherà una cessazione per pensionamento ( domanda presentata il 24.06.2019 prot. 11271) di un dipendente cat D3 – posizione economica D6 con la qualifica di Funzionario Amministrativo;

DATO atto che l'Amministrazione non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, come sopra descritto;
- ha rispettato il principio del contenimento della spesa di personale
- la spesa di personale dell'anno 2019 e in via previsionale per l'anno 2020 , calcolata ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 5 bis dell'art3 del d.l.90/2014 che ha introdotto il comma 557 quater alla legge sopra citata, è inferiore al valore medio del triennio precedente come da allegato trasmesso dal responsabile del Servizio Finanziario (All A) conservato in atti
- ha approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198, con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 16.01.2018 ;
- ha approvato il Piano delle Performance ai sensi dell'art. 169 comma 3 del d.lgs 267/2000 per l'anno 2019 con deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 4.06.2019 consequenziale agli atti di programmazione finanziaria.

Dato atto che la dotazione organica dell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla legge 68/1999;

CONSIDERATO che prima di procedere a qualsiasi tipo di assunzione l'Ente procederà ai sensi dell'art.9 comma 1- quinquies del D. L. 113/2016, a verificare e/o ad attestare:

- il rispetto del pareggio di bilancio
- approvazione del bilancio di previsione
- approvazione del rendiconto di gestione
- approvazione del bilancio consolidato
- invio dei suddetti dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

Ritenuto di dovere ricoprire i posti che si renderanno vacanti, pertanto, di integrare per l'anno 2019 il piano del fabbisogno del personale già approvato in ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n.29 del 5.03.2019 e di procedere alla previsione del piano triennale del fabbisogno di personale 2020 – 2022;

Ribadito il concetto che la dotazione organica – espressa in termini finanziari cioè con indicazione dei posti vacanti ricopribili nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente - ed il suo sviluppo triennale deve essere previsto nella sua concezione di massima dinamicità e pertanto modificabile ogni qual volta lo richiedano norme di legge, nuove metodologie organizzative, nuove esigenze della popolazione, ecc., sempre nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Preso atto che la dotazione organica non prevede variazioni trattandosi di copertura di posti già esistenti che si rendono vacanti in corso dell'anno 2019 e dell'anno 2020 e che le assunzioni sopra descritte avvengono nel rispetto del vincolo del limite della spesa di personale;

PRESO atto, che la programmazione che si propone di approvare raggiunge l'obiettivo dalla riduzione delle spese di personale imposta dall'articolo 1, commi 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 3 comma 5bis del DL 90/2014 per gli Enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016);

Considerato altresì che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;

RICHIAMATO infine l'articolo 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che recita: *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”*;

Dato atto che verrà richiesta in proposito la positiva certificazione da parte del Revisore dei Conti che sarà conservata agli atti del presente provvedimento;

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo unico, il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore personale, in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile dei Servizi finanziari, in ordine alla regolarità contabile della proposta della presente deliberazione;  
PER le motivazioni tutte di cui in narrativa;

### **D E L I B E R A**

1. di dare atto che la presente programmazione raggiunge l'obiettivo della riduzione delle spese ai sensi del comma 557 art 1 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 3 comma 5 bis del DL 90/2014
2. di procedere nell'anno 2019, integrando la programmazione già prevista con deliberazione di giunta comunale n. 29 del 5.03.2019 che si richiama integralmente, all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente profilo giuridico C1 – istruttore amministrativo contabile, con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165//2001, da dicembre 2019;
3. di procedere nell'anno 2020, all'assunzione a tempo determinato di un dipendente – profilo giuridico D tecnico Architetto da destinare al Servizio Assetto del Territorio con reclutamento ai sensi dell'art.110 del D.lgs 267/2000
4. di procedere nell'anno 2020 all'assunzione a tempo indeterminato di un dipendente profilo giuridico D Amministrativo da destinare al Servizio Interventi alle persone con reclutamento mediante mobilità volontaria ai sensi dell'art.30 del D.lgs 165//2001;
5. Di dare atto che la dotazione organica dell'ente, intesa come spesa potenziale massima imposta dal vincolo di legge, espressa in termini finanziari cioè con indicazione dei posti vacanti ricopribili nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente risulterà come da allegato (Allegato B) a formarne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di ricordare che il presente atto di programmazione, fermi restando i limiti imposti dalla normativa di rango superiore, potrà essere modificata in relazione alle esigenze che nel tempo si dovessero rappresentare;
7. di prendere atto delle linee di indirizzo per la pianificazione di personale di cui all'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001 emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economie e finanze l'8.05.2018;
8. di demandare al Responsabile del Servizio personale tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione delle previsioni inserite nel presente provvedimento, nel rispetto dei vincoli finanziari vigenti;
9. di comunicare l'approvazione del presente provvedimento alle OO.SS. e alle RSU
10. Di pubblicare il presente piano triennale del fabbisogno di personale sul sito internet del Comune di Porcari nella sezione Amministrazione trasparente
11. Di trasmettere il presente Piano triennale dei fabbisogni del personale alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "Piano dei fabbisogni" presente in SICO, ai sensi

dell'art. 6 ter del D.Lgs 165/2001 come introdotto dal D.Lgs 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS 18/2018

\*\*\*\*\*

Con separata votazione, vista l'urgenza, a voti unanimi resi e riscontrati nei modi di legge dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

#### PIANO OCCUPAZIONALE 2019 - INTEGRAZIONE:

ANNO 2019	<p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT C1 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART..30 DEL D.LGS 165/2001 assunzioni già previste con deliberazione di Giunta Comunale n.26 del 5.03.2019</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO AGENTE DI P.M. CAT C1 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART..30 DEL D.LGS 165/2001 assunzioni già previste con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 24.07.2018</p> <p>ASSUNZIONE DI N. 2 DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO CAT. B3 COLLABORATORE PROFESSIONALE/ OPERAIO ( assunzioni già previste con deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 24.07.2018)</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE CAT C1 MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART..30 DEL D.LGS 165/2001 (da dicembre 2019)</p>
-----------	--

--	--

PIANO OCCUPAZIONALE 2020

ANNO 2020	<p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO CAT D TECNICO ARCHITETTO MEDIANTE PROCEDURA AI SENSI DELL'ART.110 DEL D.LGS 267/2000,</p> <p>ASSUNZIONE DI UN DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CAT D AMMINISTRATIVO MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' VOLONTARIA AI SENSI DELL'ART..30 DEL D.LGS 165/2001, PROPEDEUTICA A CONCORSO/SELEZIONE PUBBLICA/UTILIZZO DI GRADUATORIA VALIDA</p>
-----------	---



**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

**OGGETTO:   PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. PIANO  
OCCUPAZIONALE ANNO 2019   -MODIFICA/INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA  
COMUNALE N. 29 DEL 5.03.2019**

PARERE EX ART. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

Il/La sottoscritto Dott.ssa. BARBARA CERAGIOLI

**RESPONSABILE AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visti gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

**sotto il profilo tecnico**, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 11-11-2019

**Il Responsabile AFFARI GENERALI, LEGALI E AMMINISTRATIVO**  
(F.to Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)

# **C O M U N E D I P O R C A R I**

*(Provincia di Lucca)*

## **UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2020-2022. PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2019 -MODIFICA/INTEGRAZIONE DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 5.03.2019**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

**ESPRIME**

**Sotto il profilo contabile**, il seguente parere: Favorevole

Porcari, li 11-11-2019

Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.to Rag. Giuliana Maria Lera

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il 19-11-2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li, 19-11-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOMENICO FIMMANO'

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li, 05-12-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOMENICO FIMMANO'

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 12-11-2019

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to DOMENICO FIMMANO'

Copia, per l'esecuzione a:

**Area Funzionale Amministrativo/Contabile**

Servizio AA.GG.LL.AA	<input type="checkbox"/>
Servizio Demografia e Cimiteri	<input type="checkbox"/>
Servizio Interventi alle Persone	<input type="checkbox"/>
Servizio Sviluppo Sociale/Biblioteca/Cultura	<input type="checkbox"/>
Servizio Gestione Finanziaria	<input type="checkbox"/>
Servizio Tributi	<input type="checkbox"/>

**Area Funzionale Tecnica**

Servizio Pianificazione Territoriale	<input type="checkbox"/>
Servizio LL.PP. e Tec. Manutentivo	<input type="checkbox"/>
Servizio Controlli Ambientali	<input type="checkbox"/>

Servizio Polizia Municipale